

MARCELLO MAGGIOLO

**INADEMPIMENTO DEL DEBITORE
CEDUTO E AZIONE DI RISOLUZIONE DEL
CREDITORE CEDENTE**



Lefebvre Giuffrè

Isbn 9788828881421

Estratto dal volume:

**I NUOVI ORIENTAMENTI
DELLA
CASSAZIONE CIVILE**

a cura di

CARLO GRANELLI

CARLOTTA DE MENECH - EMANUELE TUCCARI

2025

Nel caso di cessione di un credito nato da un contratto a prestazioni corrispettive, a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto l'azione di risoluzione spetta al cedente il credito o al cessionario del credito?

● **Cass. 29 marzo 2024, n. 8579 — Pres. Bertuzzi, Est. Cavallino**

In caso di inadempimento del debitore ceduto, l'azione di risoluzione non spetta al cessionario del credito sebbene al cedente in quanto titolare del negozio costitutivo del diritto trasferito.

FATTO — 1. Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 5 settembre 2008 avanti il Tribunale di Napoli Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. ha esposto che con contratto preliminare il 31 gennaio 2006 si era impegnata ad acquistare, per sé o per persona da nominare, le quote societarie di Tirrena Immobiliare s.r.l. da B.B., L.L., M.M., A.A., F.F., E.E., G.G., P.R.I. Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., H.H., I.I., Q.Q., J.J., K.K. e P.P.; aveva versato a titolo di caparra confirmatoria la somma complessiva di Euro 576.000,00, aveva designato quale acquirente ai sensi dell'art. 1402 c.c. Italcost s.r.l., Italcost s.r.l. aveva versato l'importo di Euro 1.000.000,00 a integrazione della caparra confirmatoria e non aveva provveduto a restituire la somma di Euro 576.000,00, per cui ha chiesto che fosse ingiunto a Italcost s.r.l. il pagamento di tale somma.

Il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 8114/2008, condannando Italcost s.r.l. a pagare a Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. la somma di Euro 576.000,00.

Italcost s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e alla causa è stata riunita la causa proposta dalla stessa Italcost s.r.l. nei confronti dei promittenti venditori e di Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. al fine di ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e la restituzione del doppio della caparra versata per l'importo di Euro 2.000.000,00, nonché in via subordinata per ottenere l'annullamento del contratto perché viziato da errore del consenso e la restituzione della caparra. Italcost s.r.l. ha lamentato l'inadempimento dei promittenti venditori, in quanto il patrimonio della società Tirrenia Immobiliare s.r.l., le cui quote erano oggetto di cessione, costituito esclusivamente da terreno con sovrastanti ruderi in Comune di F., risultava di minore valore rispetto a quanto indicato nel contratto preliminare; ha sostenuto che la variazione era conseguente all'approvazione di una convenzione di lottizzazione diversa da quella originaria, in quanto la delibera n. 118/2000 del Comune di F. era stata annullata ed era stata approvata la nuova delibera n. 32/2007 che aveva comportato parziale modifica della destinazione urbanistica dell'unico immobile di Tirrenia Immobiliare s.r.l.; ha lamentato altresì che la superficie dell'immobile era inferiore a quella indicata dai promittenti venditori.

Si sono costituiti i promittenti venditori B.B., L.L., M.M., A.A., F.F., E.E., G.G., P.R.I., Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., nonché H.H., I.I., J.J., K.K. in proprio e nella qualità di erede di Q.Q., chiedendo il rigetto delle domande e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per la mancata stipulazione del contratto definitivo imputabile alla promissaria acquirente nel termine pattuito, da ritenersi essenziale.

2. Con sentenza n. 13537/2014 depositata il 15 ottobre 2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori proposta da Italcost s.r.l., ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente proposta dai promittenti venditori, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda di Italcost s.r.l. di annullamento del contratto per errore, condannando i promittenti venditori alla restituzione della somma di Euro 1.000.000,00 a favore di Italcost s.r.l. e di Euro 576.000,00 a favore di Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a.

3. Avverso la sentenza hanno proposto appello con unico atto tutti i promittenti venditori a eccezione di P.P., la quale ha proposto separato appello poi riunito. Si sono costituiti N.N. e O.O., nella qualità di ex soci di Italcost s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 8 luglio 2013. Si è costituita con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. GFP s.r.l. in qualità di cessionaria del credito di Italcost s.r.l. riconosciuto dalla sentenza di primo grado nell'importo di Euro 1.000.000,00, proponendo appello incidentale. A sua volta Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a. ha proposto appello incidentale.

Con sentenza n. 1910/2018 depositata il 26 aprile 2018 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente accolto gli appelli dei promittenti venditori, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Italcost s.r.l., poi GFP s.r.l., e la domanda di annullamento del contratto preliminare, confermando il decreto ingiuntivo e disponendo la restituzione ai promittenti venditori di quanto da loro eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado; ha rigettato l'appello incidentale di GFP s.r.l.; ha condannato GFP s.r.l. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. e ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi tra tutte le altre parti.

La sentenza, in primo luogo, ha rigettato l'appello dei promittenti venditori laddove chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente, escludendo che sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto preliminare in ragione del mancato rispetto da parte della promissaria acquirente di termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, in quanto il contratto preliminare non prevedeva termine essenziale.

La sentenza di seguito ha rigettato l'appello incidentale di GFP s.r.l. che chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori. Ha considerato che il preliminare indicava l'estensione del terreno per circa mq. 24.000 e che la convenzione di lottizzazione approvata con deliberazione comunale n. 118/2000 indicava una superficie totale di mq. 24.302; ha dichiarato che la riduzione dell'estensione di alcune particelle per un'area complessiva di mq. 317, quale conseguenza di vicende espropriative precedenti al preliminare, non incideva

sulla complessiva estensione dell'immobile. In ordine all'incidenza sul sinallagma contrattuale della nuova delibera n. 32/2007, che aveva influito sulla destinazione urbanistica di una limitata porzione dell'immobile, ha dichiarato che non erano state sollevate specifiche deduzioni a sostegno della non scarsa importanza dell'inadempimento e in particolare non erano state sollevate doglianze avverso la statuizione del giudice di primo grado secondo la quale la modificazione urbanistica non era tale da giustificare la risoluzione, sul rilievo che comportava variazioni non riconducibili alla volontà dei promittenti venditori.

La sentenza, in accoglimento dei relativi motivi di appello dei promittenti venditori che si lamentavano dell'annullamento del contratto per errore e della condanna a loro carico di restituzione dell'importo di Euro 1.000.000,00, ha rigettato la domanda di annullamento del contratto preliminare per errore accolta dal giudice di primo grado e di conseguenza ha dichiarato l'obbligo a carico della promissaria acquirente di restituire quanto riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sentenza ha altresì dichiarato che l'avvenuta cancellazione della società Italcost s.r.l. nel corso del giudizio di primo grado non aveva inciso sulla prosecuzione del processo, in quanto l'evento non era stato dichiarato e sussisteva l'ultrattività del mandato conferito al difensore. Ha dichiarato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Italcost s.r.l., pure formulata in ragione del mancato perfezionamento della dichiarazione di nomina da parte di Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. a favore della stessa ai sensi dell'art. 1402 c.c., era superata per il rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare, che comportava il venire meno dell'obbligo restitutorio di Euro 1.000.000,00 a favore della medesima Italcost s.r.l.; ha aggiunto che la conseguente insussistenza del diritto della società Italcost s.r.l., e per essa di GFP s.r.l. quale cessionaria del credito litigioso, al pagamento di tale somma da parte dei promittenti venditori assorbiva ogni questione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di nomina.

La sentenza ha altresì dichiarato che le doglianze dei promittenti venditori sulle iscrizioni ipotecarie a loro danno, eseguite in forza della sentenza impugnata da Italcost s.r.l. dopo la cancellazione dal registro delle imprese, e quelle relative alla conseguente responsabilità *ex art. 96 c.p.c.* esulavano dal *themedecidendum*.

Infine, la sentenza, a fronte del rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare per errore proposta da Italcost s.r.l., sia con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo sia con l'atto di citazione, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha confermato il decreto ingiuntivo, dichiarando che la conferma del decreto ingiuntivo assorbiva ogni questione sollevata da Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. con l'appello incidentale condizionato e avente a oggetto la richiesta di condanna di GFP s.r.l. al pagamento della somma di Euro 576.000,00.

4. Avverso la sentenza GFP s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Gli eredi di B.B., la moglie A.A. e i figli C.C. e D.D., A.A. anche in proprio, PRI Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., F.F., E.E., G.G., H.H., I.I., J.J., K.K. hanno resistito con controricorso, nel quale hanno proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi.

L.L. e M.M. hanno resistito con autonomo controricorso, nel quale hanno proposto anche ricorso incidentale affidato a tre motivi e ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.

Tecnocostruzioni — Costruzioni Generali s.p.a. ha resistito con controricorso.

La ricorrente GFP s.r.l. ha replicato con controricorso ai ricorsi incidentali. Ha replicato con controricorso anche Tecnocostruzioni — Costruzioni Generali s.p.a..

N.N., O.O. e P.P. sono rimasti intimati, a fronte delle notifiche a tutti ritualmente eseguite a mezzo pec ai difensori domiciliatari nel giudizio di appello.

La causa è stata avviata alla trattazione per la pubblica udienza del 7 marzo 2024 e nei termini di cui all'art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria la società ricorrente, i controricorrenti ricorrenti incidentali eredi di B.B. e altri difesi dall'avv. S., nonché i controricorrenti ricorrenti incidentali L.L. e M.M.

DIRITTO — 1. Il primo motivo di ricorso di GFP s.r.l. è rubricato « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti *ex art.* 360, primo comma, n. 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 1385, 1453, 1455, 1458, 1476, 1480, 1482, 1484, 1489, 1490, 1492, 1493 e 1497 c.c. e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ». La ricorrente lamenta che sia stato rigettato il suo appello incidentale volto a ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e di conseguenza volto a ottenere la restituzione del doppio della caparra. Rileva che la Corte d'appello non ha esaminato le sue argomentazioni, che erano decisive, ed evidenzia come sia il giudice di primo grado sia il giudice d'appello abbiano espressamente riconosciuto che vi era stato un inadempimento da parte dei promittenti venditori; sostiene che la Corte d'appello sia incorsa in errore laddove ha omesso di valutare che GFP s.r.l. aveva fornito la prova della non scarsa importanza dell'inadempimento dei promittenti venditori, censurando espressamente la decisione di primo grado sul punto. Lamenta che la sentenza impugnata abbia limitato il suo esame al dato relativo alla mera estensione del terreno, senza prendere in considerazione la questione oggetto di concreto interesse di GFP s.r.l., relativa alla superficie commerciale realizzabile sul terreno; evidenzia di avere rappresentato alla Corte d'appello che la destinazione urbanistica dell'immobile non era conforme a quella dichiarata dai promittenti venditori, perché nella delibera n. 118/2000 tutta la superficie era inserita nel P.R.G. con classificazione D1 Centri commerciali e direzionali e al contrario nella delibera n. 32/2007 di tutta la superficie indicata in mq. 23.385 solo 19.004 avevano destinazione D1; pertanto, la superficie commerciale realizzabile era di mq. 9.392,31, anziché di mq. 11.125 secondo la prospettazione dei fatti offerta dai promittenti venditori e la superficie terziaria realizzabile era di mq. 5.708,71 a fronte di mq. 8.475 realizzabili secondo la prospettazione dei promittenti venditori, con conseguente drastica diminuzione di valore commerciale del terreno.

2. Il secondo motivo della ricorrente GFP s.r.l. è rubricato « falsa applicazione di norme di diritto *ex art.* 360, primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1372, 1385, 1453, 1458 e 1493 c.c., ed all'art. 112 c.p.c. ». La ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha confermato l'infondatezza della domanda di risoluzione

per inadempimento proposta dai promittenti venditori, non ravvisando inadempimento in capo alla promissaria acquirente; rileva che la sentenza ha rigettato anche la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla promissaria acquirente. Quindi sostiene che la sentenza avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto preliminare per mutuo dissenso e di conseguenza avrebbe dovuto disporre la restituzione delle somme ricevute dai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria; richiama altresì il principio secondo il quale, a fronte di reciproche domande di risoluzione per inadempimento e in mancanza degli elementi per pronunciare la risoluzione per colpa di uno dei contraenti, il giudice deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutivi di cui all'art. 1458 c.c.. Quindi evidenzia che, seppure sia vero che la riforma della sentenza di primo grado con riguardo all'annullamento del contratto faceva venire meno l'obbligo restitutorio, tale obbligo permaneva quale conseguenza della risoluzione del contratto preliminare; non essendovi diritto da parte dei promittenti venditori a trattenere la caparra, lamenta che la Corte territoriale non ne abbia disposto la restituzione, per la somma di Euro 1.000.000,00 a favore di GFP s.r.l. quale cessionaria del credito di Italcost s.r.l. e per la somma di Euro 576.000,00 a favore di Tecnocostruzioni.

3. Il terzo motivo di GFP s.r.l. è rubricato « falsa applicazione di norme di diritto *ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.*, con riferimento agli artt. 1372, 1385, 1427, 1428, 1429, 1439, 1440, 1453, 1458 e 1493 c.c., ed all'art. 112 c.p.c. » e con esso la ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare consentisse ai promittenti venditori di trattenere la caparra. La ricorrente rileva che, poiché il contratto preliminare avrebbe dovuto essere risolto per colpa dei promittenti venditori o gradatamente per mutuo dissenso, gli importi versati a titolo di caparra confirmatoria dovevano essere restituiti, o nel doppio della caparra versata di Euro 2.000.000,00 o nell'importo versato di Euro 1.000.000,00 a favore di GFP s.r.l. e di Euro 576.000,00 a favore di Tecnocostruzioni. Aggiunge di non avere mai chiesto la restituzione di Euro 576.000,00, né del doppio di tale importo, ma di avere sempre eccepito di nulla dovere alla società Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a., in quanto l'obbligo restitutorio non poteva che fare capo sui promittenti venditori che tale importo avevano ricevuto direttamente dalla società Tecnocostruzioni. Quindi sostiene anche che l'obbligo restitutorio debba ricadere in capo ai promittenti venditori e che il decreto ingiuntivo debba essere necessariamente revocato, non potendo sostenersi che l'obbligo restitutorio ricadesse su chi non era stato destinatario del pagamento della somma e pertanto nulla poteva restituire.

4. I ricorrenti incidentali eredi B.B. e altri difesi dall'avv. Sp. con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e ss. c.c., nonché degli artt. 105, 111 e 344 c.p.c. Nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 », sostengono sia indiscutibile che G.F.P. s.r.l. sia cessionaria da Italcosts.r.l. solo del credito restitutorio della caparra e non del contratto preliminare di cessione delle quote; perciò sostengono che essa fosse terza e non successore a

titolo particolare nel diritto controverso e non avesse potere di proporre appello autonomo rispetto a quello della sua cedente il credito Italcost s.r.l..

5. A loro volta con il primo motivo di ricorso incidentale non condizionato, rubricato « sull'inammissibilità del ricorso di GFP s.r.l. per carenza di legittimazione ad agire — *error in procedendo* — violazione dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 81 c.c. nonché agli artt. 1260-1267 c.c. e agli artt. 1406-1410 c.c. — omesso rilievo d'ufficio della carenza di legittimazione attiva di GFP », (da pag. 14 del loro controricorso), L.L. e M.M. lamentano che la Corte d'appello non abbia rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione attiva di GFP s.r.l. e rilevano che tale carenza sussiste anche per il ricorso per cassazione. Evidenziano che GFP s.r.l. era cessionaria del credito e non cessionaria del contratto e quindi sostengono che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio il difetto della sua legittimazione attiva a proporre impugnazione, dovendo la sua azione essere qualificata come intervento adesivo dipendente. Chiedono altresì che sia dichiarata la carenza di legittimazione di GFP s.r.l. a impugnare la sentenza della Corte d'appello.

6. I primi due motivi di ricorso incidentale, esaminati congiuntamente stante il contenuto analogo e la stessa connessione, sono fondati nei termini di seguito esposti.

La sentenza impugnata a pag. 10 all'inizio ha dichiarato che GFP s.r.l. si era costituita nel giudizio di appello con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria del credito di Italcost s.r.l. riconosciuto alla stessa dalla sentenza di primo grado per l'importo di Euro 1.000.000,00 a titolo restitutorio della caparra confirmatoria; ugualmente, di seguito nella stessa pag. 10 e a pag. 12 la sentenza ha qualificato GFP s.r.l. quale cessionaria del credito di Italcost s.r.l. e a pag. 20 ha qualificato GFP s.r.l. cessionaria del credito litigioso. In nessuna parte la sentenza impugnata contiene accertamento, neppure implicito, in ordine al dato che la cessione del credito comportasse anche la cessione del contratto e la successione di GFP s.r.l. nella posizione contrattuale di Italcost s.r.l.. Del resto, la stessa GFP s.r.l. si era qualificata nel suo atto di costituzione in appello e continua a qualificarsi nel ricorso per cassazione come cessionaria del credito. Quindi, come evidenziano i ricorrenti incidentali, la sentenza non avrebbe potuto esaminare i motivi di appello incidentale proposti da GFP s.r.l. ma non dalla società Italcost s.r.l. cessata né dagli ex soci costituiti in appello e aventi a oggetto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, perché la cessionaria del credito riconosciuto dalla sentenza, in quanto tale, non era legittimata a proporre tutte le domande che trovavano titolo nel contratto. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale è la cessione del contratto a operare il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi e invece la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario; dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della

prestazione; non gli sono invece trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto, tra le quali quella di risoluzione per inadempimento, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727, Cass., sez. III, 28 aprile 1967, n. 776, Rv. 326848-01). Inoltre, l'art. 111, co. 3, c.p.c. consente al cessionario del credito, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, di intervenire nella causa tra il cedente e il debitore, anche in grado di appello; si richiama in tal senso Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Rv. 448597-01 e Cass., sez. I, 19 aprile 2023, n. 10442, Rv. 667627-01, secondo le quali qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado di appello, come consentitogli dall'art. 111, co. 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario che abbia formulato domanda in tal senso, con l'adesione del cedente e senza contestazioni del debitore ceduto. Ciò però non attribuisce al cessionario del credito in sé diritti ulteriori rispetto a quelli dei quali è divenuto titolare in forza della cessione a suo favore; la previsione dell'art. 111, co. 3, c.p.c., secondo la quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa non può essere letta nel senso che la legittimazione dell'impugnazione del cessionario del credito sussista oltre i limiti del diritto a lui ceduto.

Nella fattispecie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag. 10), il credito ceduto era relativo alla restituzione della caparra di Euro 1.000.000,00 riconosciuta dalla sentenza di primo grado in ragione della dichiarazione di annullamento del contratto e quindi la cessionaria del credito GFP s.r.l. era legittimata a proporre motivi di appello relativi esclusivamente al diritto di credito così come a essa ceduto. La circostanza che il giudice di appello, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione proposto dai promittenti venditori, abbia rigettato la domanda di annullamento del contratto e di conseguenza abbia escluso il diritto alla restituzione della caparra che era stato riconosciuto dal giudice di primo grado non comportava che la cessionaria del credito GFP s.r.l. acquisisse la legittimazione a esercitare la diversa azione di risoluzione del contratto per inadempimento, che non risulta fosse compresa nell'oggetto della cessione a suo favore e non costituiva in sé accessorio del credito *ex art. 1263 c.c.*

Ciò di conseguenza comporta che, non essendo GFP s.r.l. legittimata a proporre i motivi di appello relativi alla risoluzione del contratto e non essendo quei motivi di appello proposti dagli ex soci di Italcost s.r.l., cessata nel corso del giudizio di primo grado, quella domanda non poteva essere esaminata nel merito dalla Corte d'appello; quindi devono essere cassati i relativi capi di pronuncia e deve essere dichiarata l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso di GFP s.r.l. volti a censurare quei capi di pronuncia. Infatti, il primo motivo censura il rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, il secondo motivo censura l'omessa dichiarazione di risoluzione del contratto per mutuo dissenso o per impossibilità sopravvenuta e il terzo motivo è a sua volta finalizzato a sostenere il diritto al pagamento della caparra esclusivamente quale

conseguenza della risoluzione del contratto; perciò tutti e tre i motivi sono finalizzati a esercitare azioni che esorbitano dall'ambito delle azioni dirette all'adempimento della prestazione e che perciò il cessionario del credito in quanto tale, non essendo cessionario dell'intera posizione contrattuale, non può esercitare.

Ne consegue altresì, per l'effetto espansivo interno derivante dalla cassazione parziale della sentenza *ex art. 336, co. 1, c.p.c.*, che la sentenza impugnata deve essere cassata anche laddove ha dichiarato che il decreto ingiuntivo emesso a carico di Italcosts.r.l. produceva automaticamente effetto nei confronti di GFP s.r.l.; la sentenza non poteva dichiarare assorbito l'appello proposto da Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. al fine di ottenere da GFP s.r.l. il pagamento dell'importo per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, ma doveva esaminare tale appello per accertare se il titolo di GFP s.r.l. comportasse anche l'esistenza di suo obbligo restitutorio nei confronti di Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a.

7. Con il quarto e ultimo motivo, rubricato « falsa applicazione di norme di diritto *ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.* con riferimento agli artt. 1273 e 1274 c.c. e all'art. 91 c.p.c. », la ricorrente GFP s.r.l. lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. in violazione del principio della soccombenza; evidenzia di non essere stata parte dei due giudizi avanti il Tribunale di Napoli e di avere concluso con la società Italcost un accollo meramente interno, per cui non avrebbe potuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado.

7.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento nei termini sopra esposti del primo motivo dei ricorsi incidentali e dalla conseguente cassazione della sentenza impugnata per ciò che riguarda le spese di secondo grado. Il motivo è fondato per ciò che riguarda le spese di primo grado, perché la Corte d'appello non ha fatto applicazione del principio secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali (Cass., sez. II, 25 giugno 2020, n. 12663, Rv. 658281-01, Cass., sez. II, 27 gennaio 2014, n. 1633, Rv. 629411-01). Il successore a titolo particolare del diritto controverso subisce gli effetti della sentenza anche se è rimasto estraneo al processo, con riguardo agli effetti che incidono sulla situazione sostanziale ma non anche gli effetti di rito, operanti solo tra le parti processuali; tra gli effetti di rito è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo, per cui il successore può essere condannato alla rifusione delle spese solo se ha acquisito la qualità di parte processuale e quindi, allorché non sia stato parte del giudizio di primo grado, non può essere condannato alla rifusione delle relative spese.

8. Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso incidentale, con il secondo motivo di ricorso incidentale rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 336 c.p.c.. Omessa pronunzia; nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 4 », i ricorrenti in via incidentale eredi B.B. e altri difesi dall'avv. Sp. lamentano il rigetto della loro domanda di cancellazione delle ipoteche giudiziali

iscritte sugli immobili e di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata della creditrice per avere iscritto le ipoteche dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Evidenziano che avevano prodotto l'elenco degli immobili ipotecati, le note di iscrizione ipotecaria e avevano dedotto che, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, il procuratore della società Italcost s.r.l. già cancellata dal registro delle imprese aveva iscritto ipoteca giudiziaria su una serie di immobili; rilevano che, avendo la sentenza della Corte d'appello riformato la sentenza di primo grado anche nel capo relativo alla condanna dei promittenti venditori a restituire a Italcost s.r.l. l'importo di Euro 1.000.000,00 e avendo disposto la restituzione a loro favore di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata, ugualmente avrebbe dovuto disporre la cancellazione delle ipoteche giudiziarie che Italcost s.r.l. aveva iscritto in forza del titolo riformato.

9. Unitamente a questo motivo deve essere esaminato, stante il contenuto analogo, il terzo motivo di ricorso incidentale non condizionato dei ricorrenti L.L. e M.M. (da pag. 43 del loro controricorso), rubricato

«violazione e falsa applicazione delle norme di diritto *ex art.* 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 96, comma 2 e 336 c.p.c. — violazione e falsa applicazione delle norme di diritto *ex art.* 360 n. 3 in relazione all'art. 2818 c.c.; accoglimento della domanda di cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte da Italcost e di risarcimento del danno da responsabilità aggravata a causa di illegittima iscrizione delle ipoteche giudiziali». Con questo motivo a loro volta questi ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata in parte non si sia pronunciata e in parte abbia rigettato la domanda avente a oggetto l'ordine di cancellazione delle ipoteche e la conseguente domanda *ex art.* 96 c.p.c. formulata con riferimento all'illegittimo comportamento di iscrizione delle numerose ipoteche.

10. I due motivi sono fondati, in quanto la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato che esulavano dall'oggetto del giudizio le richieste relative alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.

È acquisito il principio secondo il quale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca giudiziale stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quanto è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento emesso dall'autorità competente (Cass., sez. VI-2, 16 novembre 2021, n. 34574, Rv. 662846-01, Cass., sez. V, 26 gennaio 2018, n. 1992, Rv. 646702-2, Cass., sez. III, 26 gennaio 1996, n. 584, Rv. 495573-01). Ciò però non significa che sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza che riformi la sentenza in forza della quale è stata iscritta l'ipoteca per chiedere e ottenere l'ordine di cancellazione, ma significa soltanto che l'ordine di cancellazione potrà essere eseguito solo allorché la sentenza che lo contiene sarà passata in giudicato.

Ugualmente, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare e decidere la domanda di responsabilità aggravata proposta *ex art.* 96, co. 2, c.p.c., stante il principio secondo il quale il creditore che iscrive ipoteca giudiziale incorre in

responsabilità aggravata nel caso in cui sia accertata l'inesistenza del diritto per cui l'iscrizione è avvenuta (Cass., sez. I, 15 novembre 2016, n. 23271, Rv. 642412-01).

11. Infine deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso incidentale dei ricorrenti incidentali L.L. e M.M. (da pag. 40 del loro controricorso) che, seppure rubricato « falsa applicazione di norme di diritto *ex* art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1456, 1457, 1322 c.c. — rigetto della domanda di risoluzione per inosservanza del termine essenziale », deduce la violazione dei canoni di interpretazione del contratto, in quanto i ricorrenti L.L. e M.M. lamentano che sia stata rigettata la loro domanda di risoluzione del contratto preliminare per mancato rispetto del termine essenziale, evidenziando che l'art. 8 del contratto prevedeva che il termine era essenziale e conteneva anche clausola risolutiva espressa.

11.1. Il motivo è infondato.

Si deve fare applicazione del principio secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto si traduce in indagine di fatto affidata al giudice di merito e quindi il ricorrente, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole violate, ma deve anche indicare in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati; la censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, perché quest'ultima non deve essere l'unica interpretazione astrattamente possibile, ma solo una delle possibili interpretazioni (Cass., sez. I, 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265-01, Cass., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01).

La sentenza impugnata ha considerato che l'art. 8 del contratto preliminare prevedeva il termine del 31 dicembre 2006 per la conclusione del contratto definitivo e la possibilità di proroga fino al 31 marzo 2007; ha escluso che i due termini fossero essenziali, per il primo termine del 31 dicembre 2006 perché la previsione di prorogabilità al 31 marzo 2007 ne escludeva in radice l'essentialità; per il secondo termine del 31 marzo 2007, ne ha escluso l'essentialità in ragione della scrittura conclusa dalle parti il 30 marzo, con il quale il termine era stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2007; quindi ha evidenziato non solo che le parti non avevano indicato l'essentialità del termine, ma anche che dal contenuto del preliminare e della successiva scrittura del 30 marzo 2007 non emergeva che l'interesse delle parti alla stipula del contratto definitivo sarebbe venuto meno per effetto del termine pattuito e poi prorogato, aggiungendo che non risultava neppure che la parte promittente alienante avesse mai adeguatamente documentato di avere sollecitato la stipula del contratto definitivo.

L'interpretazione del contratto eseguita dalla Corte territoriale si sottrae alle critiche dei ricorrenti incidentali, in quanto la Corte d'appello ha tenuto presente sia il contenuto letterale del contratto sia la condotta delle parti, consistita nel concordare una successiva proroga, per cui gli argomenti dei ricorrenti sono in sostanza finalizzati esclusivamente a proporre una interpretazione diversa da quella eseguita dal giudice di merito, in sé non apprezzabile in questa sede. Neppure il riferimento dei ricorrenti incidentali al fatto che l'art. 8 del contratto prevedesse una clausola risolutiva espressa è utile a fare emergere un qualche errore interpretativo nella

sentenza impugnata. I ricorrenti incidentali sostengono che la clausola risolutiva espressa consisteva nella previsione dell'art. 8 secondo la quale il termine del 31 dicembre 2006, seppure prorogabile secondo le modalità previste dallo stesso art. 8 al 31 marzo 2007, era essenziale nell'interesse dei promittenti cedenti e il suo inutile decorso avrebbe previsto l'automatica risoluzione del contratto. Però, in forza della lettura datane dalla Corte d'appello, della quale gli argomenti svolti dai ricorrenti non fanno emergere l'erroneità, la circostanza che lo stesso contratto prevedesse la prorogabilità del termine ne escludeva il carattere essenziale; inoltre, secondo la lettura datane dalla Corte d'appello, la scrittura di proroga di data 30 marzo 2007 del termine che scadeva il 31 marzo 2007 aveva modificato le previsioni dell'art. 8, per cui la Corte territoriale non aveva ragione di esaminare la clausola risolutiva espressa, in quanto prevista dall'art. 8 con riferimento al termine del 31 marzo 2007 prorogato dalle parti medesime.

12. Non deve essere esaminato il motivo di ricorso incidentale condizionato dei ricorrenti incidentali L.L. e M.M. (da pag. 35 del loro controricorso), rubricato «violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2495 c.c. — omessa pronuncia sulla carenza di titolarità del diritto fatto valere in capo a GFP», in quanto proposto per il caso in cui fosse stato ritenuto fondato il ricorso di GFP s.r.l.

13. In conclusione sono accolti il primo motivo del ricorso incidentale degli eredi B.B. e altri difesi dall'avv. Sp. e del ricorso incidentale di L.L. e M.M. nei termini sopra esposti, in ragione del difetto di legittimazione della cessionaria del credito GFP s.r.l. all'appello proposto e al ricorso per cassazione, il secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi B.B. e altri e il terzo motivo del ricorso incidentale di L.L. e M.M. sulla cancellazione delle ipoteche e sulla domanda *ex art. 96 c.p.c.*, il quarto motivo del ricorso principale di GFP s.r.l. sulle spese di lite di primo grado; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti ed *ex art. 336 c.p.c.* nella parte in cui ha dichiarato che il decreto ingiuntivo produceva effetti nei confronti di GFP s.r.l. e la sua conferma assorbiva la domanda proposta da Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. nei confronti di GFP s.r.l. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterrà a quanto sopra ritenuto, pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

(*Omissis*).

INADEMPIMENTO DEL DEBITORE CEDUTO E AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CREDITORE CEDENTE

SOMMARIO: 1. Il caso e la questione. — 2. La decisione della Corte di Cassazione. Cessione del credito senza cessione del credito. — 3. Tutela risolutoria alternativa alla tutela satisfattoria. — 4. Verso una soluzione. Interesse ad agire nel (solo) caso sia garantito il *nomen bonum*. — 5. *Segue*. Residue incertezze. — 6. *Segue*. Azione di risoluzione e azione risarcitoria.

1. Isolo nel caso, assai articolato, l'unica questione effettivamente esaminata in questo breve commento.

Un promissario acquirente — una società — aveva versato una caparra alla stipula di un preliminare di acquisto di partecipazioni sociali per sé o per persona da nominare. Nominata un'altra società come parte del preliminare, la società nominata, integrata la caparra, chiedeva poi la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, pretendendo altresì una condanna alla restituzione del doppio della caparra versata.

La società nominata quale promissaria acquirente veniva successivamente cancellata dal RRII, e in appello interveniva *ex art.* 111 c.p.c. una terza società, cui il credito alla restituzione del doppio della caparra versata era stato ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. La società intervenuta chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto e, per l'effetto, la condanna dei promittenti venditori alla restituzione del doppio della caparra.

I promittenti venditori, tra le loro varie difese, in particolare eccepivano che la cessionaria del credito sarebbe stata priva di legittimazione attiva rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, svolta dalla cessionaria in funzione dell'ulteriore domanda a una condanna restitutoria. L'eccezione mirava all'ovvio risultato consistente nel fatto che, senza risoluzione, non ci sarebbe stato diritto alla restituzione della caparra.

La questione di cui la Corte si è occupata, e alla quale è dedicata questa breve riflessione, è dunque se il cessionario del credito possa chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto sinallagmatico fonte del credito ceduto, il quale abbia a oggetto una prestazione corrispettiva rimasta inadempita dal debitore ceduto.

2. La soluzione di Cass. 29 marzo 2024, n. 8579 si allinea a Cass. 6 luglio 2018, n. 17727 e a un vecchio precedente degli anni '60.

Per decidere, valorizza la differenza tra cessione del credito e cessione del contratto, movendo da un dato istituzionale. Mentre cioè la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale (art. 1406 c.c.), l'effetto della cessione del credito è più circoscritto, riguardando la sola titolarità del credito. Su questa nozione davvero basilare, e forse superflua nel contesto della motivazione di una pronuncia resa in sede di legittimità, si innesta però un discorso più stravagante.

Secondo la Corte, rispetto al credito ceduto la cessione avrebbe l'effetto di determinare « uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario ». Ma non solo. Secondo la Cassazione non tutti i diritti sono esercitabili dal cessionario. Infatti, « dei diritti derivanti dal contratto il cessionario acquista

solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione ». Non gli sarebbero trasferite invece « le azioni inerenti all'essenza del contratto tra le quali quella di risoluzione per inadempimento, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito ».

Quindi, in estrema sintesi: nel caso di cessione del credito, la riscossione dello stesso e diritti connessi, funzionali alla soddisfazione dell'interesse creditorio, passano al cessionario; contratto e tutele contrattuali restano al cedente.

Una prima notazione riguarda l'impostazione complessiva della decisione, a prescindere dal suo contenuto sostanziale. Certi proclami di tipo dogmatico — mi riferisco soprattutto all'affermato sdoppiamento tra titolarità del credito ed esercizio dello stesso — sono abbastanza imprudenti, e anche abbastanza inappropriati. Sono imprudenti perché, postulata la separabilità tra titolarità e esercizio, poi la Cassazione non riesce a essere coerente al proclama, scivolando in discorso oscillante di continuo tra piano della titolarità e piano dell'esercizio. La separazione si dimostra così tutto sommato artificiosa e, in quanto formulata in termini dogmaticamente assai impegnativi, anche poco credibile. Quei proclami sono poi inappropriati perché per motivare una sentenza non c'è alcun bisogno di impegnarsi in discorsi dogmatici di quel tipo, suscettibili di effetti incontrollati fuori dal caso esaminato.

Al di là di questa prima notazione, veniamo però alla sostanza del discorso, al piano della disciplina e al problema di chi sia titolare dell'azione di risoluzione, se il cedente o il cessionario del credito.

3. A me sembra che l'interrogativo riguardi, a monte, la possibilità stessa della dissezione predicata dalla Cassazione. L'interrogativo coinvolge cioè la stessa concepibilità di separare tutela satisfattiva (la riscossione), che per ipotesi passa al cessionario del credito, e tutela demolitoria (la risoluzione) che resti al cedente. Il problema mi sembra evidente. Tutela satisfattiva e tutela demolitoria, e così richiesta di adempimento e domanda di risoluzione, sono rimedi concettualmente alternativi: non si può pretendere di ottenere, allo stesso tempo, sia l'adempimento e sia anche la risoluzione; sia l'esecuzione del contratto e sia la sua demolizione. La logica indica l'alternatività, di una tutela che esclude l'altra, e mi pare che questa logica sia difficilmente confutabile. Quand'anche si volesse tentare di farlo, il dato normativo farebbe fallire l'esperimento. Quando infatti le tutele rispettivamente satisfattive e demolitorie spettano entrambe allo stesso soggetto, al contraente originario, la scelta tra l'una e l'altra è tanto necessaria da essere regolata dal

codice. Dove, come tutti sanno, all'art. 1453, co. 2, c.c. è concesso il *ius variandi* quando è stato chiesto l'adempimento, modificabile quindi in domanda di risoluzione; mentre il *ius variandi* è negato quando è stata chiesta la risoluzione, immutabile in domanda di adempimento (per ragioni di tutela dell'affidamento dell'altro contraente). Non interessa qui il *ius variandi*; interessa piuttosto sottolineare il dato elementare che esso postula la presenza di due strade, adempimento e risoluzione, le quali sono strade diverse che, per legge, non possono essere percorse entrambe contemporaneamente.

Il dato mi pare dunque addirittura elementare. La sua implicazione è che se, come vorrebbe la Cassazione, si dovesse ritenere che le tutele spettino a soggetti diversi — quella demolitoria (risoluzione) al cedente il credito, e quella satisfattiva (azione di adempimento) al cessionario — la scelta tra le due strade, tra i due tipi di tutela diviene al contempo una scelta tra soggetti tutelati.

E cioè, ragionando all'interno della soluzione ipotizzata dalla Cassazione, se il cessionario dovesse esigere il pagamento, il cedente non potrebbe più chiedere la risoluzione. Se invece il cedente dovesse chiedere la risoluzione, il cessionario non potrebbe più chiedere l'adempimento.

È chiaro che la soluzione non può soddisfare, perché lascia in balia del cedente la tutela del cessionario, tutela che cade se il cedente chiede la risoluzione; e viceversa lascia in balia del cessionario la tutela del cedente, tutela che cade se il cessionario chiede l'adempimento. La tutela dell'uno è nelle mani o nell'arbitrio dell'altro, e la cosa è difficilmente accettabile.

Altrettanto chiaro è che il problema riguarda il solo lato del creditore. Quanto al debitore ceduto, la cui posizione non viene qui in specifica considerazione e non fa parte del caso trattato dalla Cassazione, egli è titolare di una pretesa alla esecuzione della controprestazione nei confronti del cedente, obbligato contrattualmente nei suoi confronti; ed ha tutela risolutoria del contratto per inadempimento (del cedente il solo credito, in ipotesi debitore di un'obbligazione corrispettiva) nei confronti del cedente stesso. All'evidenza, la risoluzione ottenuta dal debitore ceduto avrebbe poi l'effetto di estinguere anche il credito ceduto (attivando una eventuale pretesa restitutoria verso il cessionario, e attivando poi le tutele a questi spettanti nei confronti del cedente il credito che al contempo sia rimasto inadempiente all'obbligazione corrispettiva).

Torniamo però dal lato del credito oggetto di cessione. Qui, giova ripetere, occorre scegliere tra adempimento e risoluzione, con la conseguente crisi della soluzione ipotizzata dalla Cassazione.

4. Un indizio, non una soluzione, si può ricavare dalla disciplina

processuale, e la cosa non deve stupire, visto come nella risoluzione per inadempimento i due piani siano sempre intersecati ⁽¹⁾.

La chiave processuale, che risulta proposta nella riflessione scientifica, sta nell'interesse ad agire. Sulla base di questa condizione dell'azione si constata cioè come in linea di massima il cedente non abbia interesse a chiedere la risoluzione, perché ha trasferito al cessionario il diritto a ricevere la prestazione oggetto dell'obbligazione ceduta, il cui inadempimento non si riverbera sulla sua sfera facendo così cadere un suo interesse alla risoluzione. D'altro canto, neppure il cessionario avrebbe interesse a chiedere la risoluzione, perché la restituzione di una controprestazione in ipotesi già eseguita va a beneficio del cedente. Assente l'interesse ad agire in risoluzione, si aggiunge che c'è però un caso in cui quell'interesse potrebbe sopravvivere in capo al cedente, vale a dire quando costui abbia garantito non solo il *nomen verum*, cioè l'esistenza del credito (art. 1266 c.c.), ma anche il *nomen bonum*, abbia cioè garantito al cessionario l'adempimento del debitore ceduto (art. 1267 c.c.). Se infatti viene garantito l'adempimento e il debitore non adempia, il cedente è esposto a una pretesa del cessionario che abbia attivato la garanzia del *nomen bonum*, e quindi potrebbe avere interesse a chiedere la risoluzione del contratto, perché grazie alla risoluzione potrebbe ottenere in restituzione quanto gli serve per assolvere ai propri obblighi di garanzia, oppure potrebbe ottenere di non dovere eseguire la prestazione a suo carico, destinando così la relativa risorsa al cessionario, di nuovo quale prestazione di garanzia. Quindi, soltanto se c'è la garanzia dell'art. 1267 c.c. l'azione di risoluzione sarebbe spettante al cedente, e fuori di questo caso nessuno potrebbe agire in risoluzione per carenza di interesse ad agire ⁽²⁾.

5. Non è dubbio che questa ipotesi ricostruttiva abbia un suo equilibrio. E però sembra anche avere qualche disequilibrio. Prima di tutto, sul piano sostanziale l'interesse ad agire sarebbe davvero assente non tanto in ogni caso in cui sia pattuita la garanzia del *nomen bonum*, ma solo quando la garanzia sia fatta valere dal cessionario. Nel momento in cui il debitore ceduto fosse inadempiente, si apre una fase in cui ci potrebbe essere incertezza sulla esistenza o no dell'interesse ad agire in risoluzione. Ma soprattutto, sul piano

⁽¹⁾ Una *summa* in AA.VV., *La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti*, a cura di CONSOLO, PAGNI, PAGLIANTINI, ROPPO e MAUGERI, Bologna, 2018, *passim*.

⁽²⁾ Per questa soluzione cfr. DOLMETTA, voce *Cessione dei crediti*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., II, Torino, 1988, 323; CARNEVALI, LUMINOSO e COSTANZA, *Della risoluzione per inadempimento*, nel *Commentario del cod. civ. Scialoja Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 1990, 49 s.; DELLACASA, *Inattuazione e risoluzione: i rimedi*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, V - *Rimedi*, 2, a cura di ROPPO, Milano, 2006, 181.

concettuale, ragionando in termini di interesse ad agire, si suppone che l'altro presupposto dell'azione — la legittimazione — sussista in capo a entrambi gli interessati, cedente e cessionario, perché esistenza o inesistenza di interesse possono predicarsi solo rispetto a chi sia titolare dell'azione. Se però entrambi, cedente e cessionario del credito, sono legittimati ad agire, entrambi dovrebbero essere ritenuti titolari della azione di risoluzione. Cosa difficile da ammettere, per ragioni che in questa sede possono essere solo ipostatizzate: il cedente non è più creditore, il cessionario non è parte del contratto. Vale a dire che riemerge il punto critico svelato dalla Cassazione, che l'ha indotta poi a percorrere quella ipotesi ricostruttiva apparsa poco convincente.

6. Si intravede però una possibile via d'uscita. Il ragionamento basato sulla garanzia del *nomen bonum* fornita dal cedente apre infatti a un'analisi del contenuto sostanziale della azione di risoluzione in ipotesi a lui concessa. Il cedente sarebbe infatti indotto a chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il contraente ceduto non già per la ragione "istituzionale" che induce il contraente deluso a optare per la risoluzione. È cioè pacifico e costantemente rimarcato come il contraente chieda la risoluzione anziché l'adempimento qualora sul mercato sia presente molta offerta del bene o servizio oggetto dell'obbligazione inadempita. In presenza di offerta, per il contraente deluso è quindi facile concludere con una controparte diversa un altro contratto uguale a quello risolto. Al contrario, il contraente deluso è indotto ad agire per l'adempimento nel caso in cui sul mercato sia difficile trovare un sostituto della controparte, perché c'è poca offerta. Qui il contraente deluso è indotto a insistere nella richiesta di adempimento alla controparte infedele.

Appare chiaro che questo scenario, queste ragioni, sono inesistenti in capo al cedente che abbia garantito il *nomen bonum*. Il suo interesse, quello che dovrebbe giustificare la azione di risoluzione a lui in ipotesi concessa, non è certo quello di concludere un ulteriore contratto per ottenere la prestazione ineseguita. E la prova del suo disinteresse sta proprio nel fatto che ha ceduto il credito a quella prestazione, dimostrando così che il suo interesse a riceverla è inattuale. Il cedente il credito che abbia garantito il *nomen bonum* mira piuttosto a recuperare (mediante la restituzione della controprestazione che abbia in ipotesi già eseguito) oppure a conservare (se in ipotesi non abbia ancora eseguito la sua controprestazione) la provvista necessaria per fare fronte alla garanzia.

Se però al cedente non interessa un altro contratto e neppure interessa la prestazione (avendo ceduto l'obbligazione), la sostanza della azione a lui concessa, l'obiettivo di evitare la passività corrispondente all'esborso a favore

del cessionario garantito, non è la sostanza della azione risolutoria, ma è la sostanza della azione risarcitoria spettante alla vittima dell'inadempimento, agisca o no costui (anche) in risoluzione (art. 1453 c.c.).

In definitiva, mi sembra che si possa lasciare perdere anche la eventualità di una azione di risoluzione concessa al creditore cedente, purché abbia garantito il *nomen bonum*, nei confronti del debitore ceduto inadempiente. Di più, mi sembra che sia possibile lasciare perdere la risoluzione *tout court* ⁽³⁾. Non è la risoluzione che interessa alle parti; alle parti o, meglio, al solo cedente che abbia garantito il *nomen bonum*, interessa soltanto il risarcimento.

Mi pare quindi più aderente alla realtà pensare che la cessione del credito non incida semplicemente sull'interesse ad agire in risoluzione, ma disattivi per intero la tutela demolitoria, la risoluzione per inadempimento. La decisione di cedere il credito diviene quindi un atto sostanzialmente abdicativo della tutela risolutoria a esso in origine accompagnata, espressione di una disponibilità del rimedio che dovrebbe riconoscersi alle parti contraenti ⁽⁴⁾. L'atto è peraltro abdicativo della sola tutela risolutoria. Toltala di mezzo dal lato di cedente e cessionario del credito, e conservata invece la tutela soddisfattoria con quella risarcitoria, l'assetto di interessi che ne emerge mi sembra soddisfacente sia sul piano sostanziale, sia sul piano concettuale.

MARCELLO MAGGIOLO

⁽³⁾ Cfr. CROTTI, *La spettanza dell'azione di risoluzione per inadempimento post cessione del contratto*, in *Giur. it.*, 2025, 291.

⁽⁴⁾ Volendo MAGGIOLO, *Sulla disponibilità del rimedio risolutorio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 93 ss., e ora FRANCO, *Clausole di irrisolubilità per inadempimento. Autonomia privata e disponibilità del rimedio*, Milano, 2025, 51 ss.